

Prevede la corresponsione, da parte dell'INPS, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati ed ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, operanti nei comuni indicati nell'ordinanza non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a causa degli eventi atmosferici di cui all'oggetto, di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 marzo 2000.

Estende il diritto all'indennità ai lavoratori dipendenti, con residenza o dimora nei territori dei comuni di cui sopra, che in data 14, 15 e 16 dicembre 1999 siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto.

Dispone la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori con scadenza legale di versamento nell'arco temporale dal 14 dicembre 1999 al 30 giugno 2000.

L'art. 10 dell'Ordinanza n. 3061 del 30 giugno 2000 ha prorogato al 30 giugno 2001 il termine di sospensione di cui sopra.

Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni per i contributi che siano stati versati, nonostante la sospensione, entro la data del 15 febbraio 2000.

Il versamento dei contributi sospesi avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri accessori.

I beneficiari della sospensione sono i soggetti residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi nei comuni già citati, le cui abitazioni od immobili, sede di attività produttive, siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Estende i medesimi benefici ai soggetti che, pur non risiedendo nei comuni colpiti dall'alluvione abbiano tuttavia operato, alla data dell'evento calamitoso, nei comuni in parola, ed i cui immobili, anche in questo caso sede dell'attività produttiva, siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

Decreto-Legge 14 febbraio 2000, n. 20 (non convertito in legge per decorrenza dei termini) "Interventi urgenti in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale".

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 81, comma 5, della legge n. 448/98 è prorogato sino al 30 giugno 2000.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% e la concessione dello stesso comporta una pari riduzione della durata del trattamento di disoccupazione, eventualmente già corrisposto o di quello comunque spettante. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/93.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Art. 10, comma 1,

prevede la costituzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali composta da non più di quindici componenti in rappresentanza di vari ministeri ed enti tra cui l'INPS;

Art. 26,

stabilisce che l'INAIL, sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, provveda ad effettuare adeguati controlli ispettivi relativamente alla regolarità assicurativa delle aziende agricole di riferimento, nell'ambito di piani di attività concordati con l'INPS;

Art. 27, comma 1,

dispone che l'INAIL, in raccordo con l'INPS e l'Anagrafe delle aziende agricole, provveda a realizzare una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, nonché informazioni sulle cause e le circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutare

l'incidenza economica per settore e formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale.

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES”.

Detta una nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 5,

rimanda il riconoscimento dei benefici contributivi ad un apposito decreto interministeriale (quest'ultimo emanato in data 12 aprile 2000 ed entrato in vigore il 3 giugno 2000).

Tali benefici riguardano, nella prima fase, solo le nuove assunzioni, a tempo indeterminato e parziale, ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media dei 12 mesi precedenti la stipula dei nuovi contratti, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto citato ed entro il 30 giugno 2000.

Successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, il beneficio sarà riconosciuto subordinatamente all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Art. 6,

stabilisce che, in tutte le ipotesi in cui la legge o il CCNL renda necessario l'accertamento della consistenza della forza occupazionale, i lavoratori part-time si computano sempre in proporzione all'orario svolto, con esclusione delle disposizioni riportate al titolo III (attività antisindacale) dello Statuto dei lavoratori.

Art. 9

disciplina la materia previdenziale:

- la retribuzione minima oraria, da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanali ad orario normale il minimale giornaliero (L. n. 638/83) e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario

normale settimanale previsto dal C.C.N.L. di categoria per i lavoratori a tempo pieno;

- gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi posti di lavoro.

In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

Qualora non si possa individuare l'attività principale, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti dall'INPS.

Art. 11,

abroga espressamente, tra l'altro, la disciplina previgente di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/84, che prevedeva una particolare forma di occupazione ad orario ridotto (non superiore alle quattro ore giornaliere), senza un formale contratto di lavoro a tempo parziale, per alcune attività e determinava un parametro di retribuzione minima giornaliera al di sotto del quale non potevano scendere le retribuzioni convenzionali.

Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Art. 2, comma 3,

stabilisce che i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, che hanno maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, per poter continuare a svolgere la propria prestazione, devono produrre all'Ente utilizzatore una dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni, con la quale attestare i progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, l'ente attuatore responsabile del progetto, nonché i periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.

Art. 4

per lo svolgimento di attività socialmente utili, per un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere, viene corrisposto un importo mensile di £. 850.000 denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.

La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50% dell'ammontare dell'assegno è a carico del Fondo per l'occupazione ed il restante 50% è corrisposto dall'ente utilizzatore.

Art. 5,

prevede che, ai fini della prosecuzione delle attività, gli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni presentate, deliberino in ordine all'elenco nominativo dei soggetti da utilizzare, alla durata delle attività, alle modalità di svolgimento ecc.

Le delibere dovranno essere rese esecutive entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto ed inviate, anche, alle Sedi INPS territorialmente competenti.

Stabilisce, inoltre, che l'INPS potrà corrispondere agli interessati il 100% dell'assegno spettante quando i relativi enti utilizzatori avranno fatto pervenire detta delibera.

In attesa dell'invio della stessa, nei confronti dei lavoratori che avranno presentato ai rispettivi enti utilizzatori la dichiarazione di cui sopra ed i cui nominativi saranno stati comunicati dagli enti stessi alle Sedi INPS, potrà essere corrisposto soltanto il 50% dell'assegno.

Art. 8,

le risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attività di lavori socialmente utili per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall'INPS, nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto Fondo, ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali ed interregionali di competenza regionale.

Tali risorse sono destinate al pagamento del 100% degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50% degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.

Art. 9,

viene prevista una disciplina sanzionatoria nei casi in cui i soggetti impegnati in lavori socialmente utili rifiutino l'assunzione, la partecipazione ai corsi di formazione e l'avviamento a colloqui di selezione su richiesta dei datori di lavoro.

Conseguentemente i responsabili dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano, direttamente all'INPS ed al servizio per l'impiego territorialmente competente, i nominativi dei soggetti in parola e l'INPS sospende, cautelativamente, l'erogazione dell'assegno dandone comunicazione all'interessato.

Art. 10,

riapre i termini per la presentazione della domanda di pensionamento anticipato da parte di coloro che, pur avendone titolo, non l'hanno presentata entro il 31 dicembre 1999.

Quanto sopra, in considerazione del fatto che dal 1° maggio 2000 tutti i soggetti, che alla data del 31 dicembre 1999 erano in possesso dei requisiti minimi di contribuzione e di età richiesti per l'ammissione al pensionamento anticipato LSU, non potranno in ogni caso essere più utilizzati in attività socialmente utili e percepire il relativo assegno.

Il nuovo termine scade il 21 giugno 2000, fermo restando che i requisiti per l'ammissione al pensionamento in parola devono essere stati maturati entro la data del 31 dicembre 1999.

L'importo del trattamento pensionistico anticipato da corrispondere agli interessati non potrà, comunque, essere inferiore all'ammontare dell'*assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili*.

Decreto del Ministro dell'interno in data 1° marzo 2000 "Determinazione per l'anno 2000 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a

favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse”.

Determina, per l'anno 2000, gli importi delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili nelle sottoindicate misure:

- £. 434.050 – pensione spettante ai ciechi civili assoluti;
£. 401.380 – pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi assoluti ricoverati ed ai ciechi civili ventisimisti;
- £. 297.830 – assegno spettante ai ciechi civili decimisti.

L'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a £. 100.000, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448/98, secondo le modalità indicate nell'articolo stesso.

Determina, inoltre, le indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti (£. 1.115.620), agli invalidi civili (£. 808.130), le indennità di comunicazione ai sordomuti (£. 329.940) l'indennità speciale ai ciechi ventisimisti (£. 93.740) ed i limiti di reddito per fruire delle provvidenze di cui sopra.

Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

Art. 3,

i genitori, lavoratori dipendenti, hanno diritto a chiedere l'astensione facoltativa per i figli naturali nei loro primi 8 anni di vita e per i figli adottivi o in affidamento fino al loro 12° anno di età entro il limite massimo complessivo di dieci mesi.

Le lavoratrici autonome hanno diritto di astenersi facoltativamente dal lavoro per i bambini nati dal 1° gennaio 2000 per un periodo massimo di 3 mesi entro il primo anno di età del bambino.

I periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.

Vengono introdotti nuovi criteri in tema di trattamento economico previdenziale dovuto ai lavoratori e alle lavoratrici per i periodi di astensione facoltativa che vengono computati nell'anzianità di servizio. In particolare, è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, senza condizioni di reddito, per un periodo di astensione facoltativa massimo complessivo tra i genitori di sei mesi e, subordinatamente a determinate condizioni di reddito, per un periodo di astensione facoltativa massimo fino a 10 mesi.

I periodi di astensione di 6 mesi o 10 mesi sono elevabili rispettivamente a 7 ed a 11 qualora il padre lavoratore eserciti il diritto in parola per un periodo non inferiore a 3 mesi.

Art. 10,

prevede la concessione di uno sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi a carico delle aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato, in sostituzione di lavoratori in astensione.

Tale norma trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Dispone, inoltre, che lo sgravio contributivo si applichi anche per le ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi, di lavoratori in caso di maternità di lavoratrici autonome.

Art. 11,

statuisce che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

Art. 12,

prevede la facoltà per le lavoratrici di astenersi obbligatoriamente dal lavoro anche soltanto dal mese precedente la data presunta del parto, spostando il periodo non fruito prima del parto al periodo successivo al parto, che, pertanto, potrà essere prolungato fino a quattro mesi.

Art. 13,

prevede la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei riposi di cui all'art. 10 della legge n. 1204/71 e del relativo trattamento economico nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Decreto del Ministro della sanità in data 15 marzo 2000 “Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria ed amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL – anno 2000”.

Il decreto dispone che tutte le operazioni e gli atti necessari all'immissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandate agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'azienda unità sanitaria locale di iscrizione dei curandi ed all'azienda unità sanitaria locale competente alla liquidazione delle fatture.

Prevede, inoltre, che la liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali officiate della cura per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL è effettuata dall'azienda USL nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata all'atto dell'inizio della cura, ai sensi delle modalità vigenti presso l'INPS.

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 16 marzo 2000 “Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per contributi di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537 integrato dall'art. 3, comma 4, della legge 29 luglio 1996 n. 402 e dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”.

L'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per contributi di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 9,25% a decorrere dal 9 febbraio 2000.

Provvedimento della Banca d'Italia in data 18 marzo 2000 "Aumento del tasso ufficiale di riferimento".

A decorrere dal 22 marzo 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 3,25 al 3,50 per cento.

Provvedimento della Banca d'Italia in data 29 marzo 2000 "Schemi di bilancio delle società per la cartolarizzazione dei crediti".

Facendo riferimento alla legge n. 130/1999 che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di effettuare operazioni di cartolarizzazione, fornisce indicazioni circa le modalità cui devono attenersi le società cessionarie e le società emittenti i titoli nella predisposizione del bilancio di esercizio.

In particolare, tenendo conto che la legge in parola prevede che i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società e da quello relativo alle altre operazioni, precisa che le informazioni contabili relative a ciascuna operazione di cartolarizzazione devono trovare separata evidenza in appositi allegati alla nota integrativa e gli stessi allegati devono contenere tutti i dati di carattere qualitativo e quantitativo necessari per una rappresentazione chiara e completa di ciascuna operazione.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 aprile 2000 "Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all'anno 1998".

Dispone che il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 791/81 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54/82 resta stabilito per l'anno 1998 in lire 2 miliardi, mentre il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della

legge n. 903/73 è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, da L. 10.952.728.222 a L. 11.149.877.330.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 aprile 2000 “Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale”.

Art. 1,

stabilisce che per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 299/94 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/94, e successive modificazioni, è riconosciuta, per la durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con soggetti privi di occupazione, ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei contratti medesimi, modulata secondo l'orario di lavoro settimanale previsto nei contratti stipulati, nella seguente misura: 7 punti percentuali con orario di lavoro settimanale compreso tra 20 e 24 ore; 10 punti percentuali con orario di lavoro settimanale superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore, che diventano 13 punti percentuali nel caso che l'orario di lavoro settimanale sia superiore alle 28 ore ma non superiore comunque a 32 ore.

Ai fini dell'individuazione delle predette fasce dovrà farsi riferimento alla media delle prestazioni su base annua.

Il beneficio è alternativo a qualunque altra forma di agevolazione relativa ai medesimi lavoratori.

La riduzione in parola è riconosciuta anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, su autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Art. 2,

prevede che per ogni datore di lavoro i benefici, di cui al presente decreto, possano essere concessi per un numero massimo di contratti di lavoro a tempo parziale, entro le seguenti misure percentuali: il 20 per cento dei contratti per la fascia fino a 250 addetti con possibilità di instaurare in ogni caso almeno un contratto agevolato; il 10 per cento per la fascia compresa tra 251 e 1000 addetti; il 2 per cento per la fascia superiore a 1000 addetti.

Ai fini del computo della forza aziendale, il requisito occupazionale va determinato in relazione al complesso delle attività facenti capo al medesimo imprenditore, anche se articolate in più unità dislocate nella stessa provincia o in province diverse, non assumendo rilievo l'eventuale diverso settore di attività nel quale gli stessi siano occupati. Dal computo della forza lavoro vanno esclusi gli apprendisti, i dipendenti assunti con CFL e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento.

Art. 3,

dispone che per ottenere i suddetti benefici i datori di lavoro devono presentare apposita domanda alla Sede provinciale dell'INPS competente per territorio, la quale provvede entro 20 giorni.

Se le risorse assegnate a livello provinciale risultano insufficienti, l'INPS ammette ai benefici secondo l'ordine dei criteri di priorità espressamente previsti (data di presentazione della domanda ecc.).

Entro 15 giorni dall'ammissione al beneficio il datore di lavoro deve presentare alla sede provinciale dell'INPS i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per la verifica dei requisiti richiesti.

L'elenco dei datori di lavoro beneficiati è trasmesso alla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro.

Art. 4,

destina risorse finanziarie fino a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per l'attuazione delle misure previste dal presente decreto. Per l'anno 2000 le predette risorse sono ripartite a livello provinciale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento al tasso medio di disoccupazione rilevato con decreto ministeriale dell'anno precedente.

Per gli anni successivi, tali risorse sono assegnate sulla base del numero dei contratti effettivamente attivati.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa all'INPS, sulla base di apposita rendicontazione, le somme da quest'ultimo anticipate.

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 aprile 2000 “Determinazione dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge del 26 settembre 1981, n. 537 integrato dall’art. 3, comma 4, della legge del 29 luglio 1996, n. 402 e dall’art. 14 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448”.

L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e gli accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 9,50% a decorrere dal 22 marzo 2000.

Decreto legislativo in data 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1 lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

Il decreto determina le finalità, definisce le condizioni di disoccupazione, fornisce indirizzi generali per l’impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata e le condizioni per le perdite dello stato di disoccupazione.

In attesa della attuazione della delega di cui all’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell’indennità di mobilità, di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile datata 21 aprile 2000, n. 3058 "Interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco".

In attuazione di quanto previsto dall'art. 46 della legge n. 144/99, l'ordinanza sospende dal 17 maggio 1999 al 31 dicembre 2000 i termini previdenziali e fiscali a favore delle imprese che hanno inoltrato richiesta di cassa integrazione, che possono dimostrare di aver subito danni a seguito della chiusura del traforo del Monte Bianco, che hanno beneficiato della sospensione accordata dalla regione Valle d'Aosta del pagamento di mutui accesi con la regione medesima sulla base della dimostrazione di danni subiti.

Dispone, inoltre, che con decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale siano stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione.

Lo stesso decreto può prevedere rateizzazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 28 aprile 2000, n. 157 "Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo".

Art. 1,

istituisce presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo". Il suddetto Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Art. 2,

indica le finalità del Fondo che consistono nel favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e nel realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3,

dispone che il Fondo sia gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati da Federcasse, cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL del 28 febbraio 1998 e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tali componenti durano in carica due anni e la nomina può essere rinnovata una sola volta.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'INPS nonché il Direttore generale od un suo delegato, con voto consultivo.

Art. 4,

stabilisce i compiti del Comitato che consistono, tra l'altro, nella predisposizione, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.V. dell'INPS, dei bilanci annuali della gestione, preventivi e consuntivi, corredati da una relazione e nella deliberazione sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.

Delibera, inoltre, ai sensi dell'art. 6 di seguito commentato, sia la misura del contributo addizionale e la sua eventuale sospensione che quella del contributo straordinario, vigila, poi, sull'andamento della gestione e decide i ricorsi.

Art. 5,

indica le prestazioni a carico del Fondo che si riferiscono, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale ed al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con altri strumenti di sostegno previsti dall'attuale legislazione, ed, in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari e contribuzione correlata per il sostegno al reddito per un massimo di 60 mesi.

Art. 6,

prevede:

- un contributo ordinario dello 0,50% di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori;

- un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione degli specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa nella misura non superiore all'1,50%;
- un contributo straordinario, determinato dal Comitato amministratore, a carico del datore di lavoro il quale, nel caso non possa provvedere autonomamente a tale versamento, può essere surrogato da altri datori di lavoro per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5 sopracitato.

L'obbligo del versamento del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su delibera del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno della categoria del Credito cooperativo.

Prevede, inoltre, norme per la cessazione della gestione liquidatoria del Fondo e la ripartizione delle eventuali disponibilità non utilizzate a cui provvederà il Comitato amministratore.

Art. 7, 8, 9, 10,

subordina l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 all'espletamento di procedure contrattuali sindacali, estende tale diritto anche ai dirigenti, individua i lavoratori in esubero, stabilisce i criteri di precedenza e turnazione per l'accesso alle prestazioni ed i criteri e le misure delle prestazioni stesse.

Art. 11,

prevede la non cumulabilità degli assegni straordinari di sostegno al reddito con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, prestato a favore di altri soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. Negli altri casi, invece, in cui è ammesso il cumulo è previsto, in caso di reddito da lavoro dipendente, il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, o si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno straordinario, mentre, in caso di lavoro autonomo, i predetti assegni sono cumulabili nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del FPLD e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.